

Regione Calabria:

esenzione tassa automobilistica per persone disabili

Disabili con ridotte o impedito capacità motorie

- La Legge Finanziaria per il 1998 (L.449/97) ha introdotto l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i mezzi adattati alla locomozione e alla deambulazione delle persone con ridotta o impedita capacità motoria (art.8, comma 7). E' tale il disabile che è riconosciuto in stato di "ridotte o impedito capacità motorie" nel certificato medico rilasciato dalla Commissione Medica Integrata.
- L'esenzione decorre dall'inizio del periodo tributario nel corso del quale è stata presentata l'istanza.
- Hanno diritto all'esenzione dal pagamento del bollo auto le persone disabili o i familiari cui il disabile sia fiscalmente a carico (deve, cioè, godere di un reddito imponibile inferiore a Euro 2.840 annui, non considerando ai fini Irpef le provvidenze assistenziali, ad es. indennità di accompagnamento o frequenza, assegno mensile di assistenza, pensione di invalidità civile, di lavoro o di guerra).
- Possono accedere ai benefici solo alcune tipologie di veicoli: motocarrozette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici. Sono, inoltre, esenti i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozette leggere destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa (ex art. 17, lett. h DPR. 39/53).
- Sono esclusi dal beneficio caravan, camper, i veicoli alimentati a benzina di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici, e a gasolio di cilindrata superiore a 2800 centimetri cubici.
- Tutti i veicoli, per fruire dell'esenzione, devono essere adattati in funzione delle ridotte capacità motorie permanenti dei disabili che li utilizzano con comandi speciali lato guida (tra i quali anche il cambio automatico, ma solo se prescritto dalla Commissione per il rilascio della patente speciale) ove il veicolo sia condotto dal disabile ovvero adattamenti lato passeggero ove il disabile sia solo trasportato (es: sedile girevole lato passeggero).
- Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per un solo veicolo, che potrà essere scelto dal disabile stesso (la targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al momento della presentazione della documentazione).

Per ottenere l'esenzione occorre produrre la seguente documentazione:

- **Domanda di esenzione** indirizzata alla Regione Calabria, sottoscritta e datata dall'intestatario o da soggetto legittimato a termini di legge.
- **Copia della carta di circolazione** dalla quale risultano gli adattamenti necessari al trasporto e la patente speciale eventualmente posseduta
- **Copia della certificazione rilasciata da una Commissione medica pubblica**, attestante la patologia che comporta ridotte o impedito capacità motorie (Commissione medica art. 3 della Legge 104/92, commissione medica pubblica invalidi civili, invalidi sul lavoro, invalidi di guerra) ai sensi dell'art. 4 del d.l. 5 del 2012
- **Dichiarazione dei redditi o atto equipollente** dove risulti lo stato di "carico fiscale" del disabile nei confronti dello intestatario del veicolo.

Disabili non vedenti o sordi

- Ai sensi della legge 342, del 21 novembre 2000, art. 50, dal 1 gennaio 2001 hanno diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica i non vedenti (cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordomuti (colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata).
- L'esenzione decorre dall'inizio del periodo tributario nel corso del quale è stata presentata l'istanza.
- Hanno diritto all'esenzione dal pagamento del bollo auto le persone disabili o i familiari cui il disabile sia fiscalmente a carico (deve, cioè, godere di un reddito imponibile inferiore a Euro 2.840 annui, non considerando ai fini Irpef le provvidenze assistenziali, ad es. indennità di accompagnamento o frequenza, assegno mensile di assistenza, pensione di invalidità civile, di lavoro o di guerra).
- Possono accedere ai benefici solo alcune tipologie di veicoli: motocarrozette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici. Sono, inoltre, esenti i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozette leggere destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa (ex art. 17, lett. h DPR. 39/53).
- Non è necessario alcun adattamento tecnico del veicolo.
- Sono esclusi dal beneficio caravan, camper, i veicoli alimentati a benzina di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici, e a gasolio di cilindrata superiore a 2800 centimetri cubici.
- Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per un solo veicolo, che potrà essere scelto dal disabile stesso (la targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al momento della presentazione della documentazione).

Per ottenere l'esenzione occorre produrre la seguente documentazione:

- **Domanda di esenzione** sottoscritta e datata dall'intestatario o da soggetto legittimato a termini di legge.
- **Copia della carta di circolazione.**
- **Copia della certificazione rilasciata da una Commissione medica pubblica,** attestante la patologia.
- **Dichiarazione dei redditi o atto equipollente** dove risulti lo stato di "carico fiscale" del disabile nei confronti dello intestatario del veicolo.

Disabili psichici o mentali

- Ai sensi dell'art. 30, comma 7, della Legge 388/2000 hanno diritto all'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche i soggetti con handicap psichico o mentale.
- L'handicap deve essere di gravità tale da aver determinato di per sé sola il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
- L'esenzione decorre dall'inizio del periodo tributario nel corso del quale è stata presentata l'istanza.
- Hanno diritto all'esenzione dal pagamento del bollo auto le persone disabili o i familiari cui il disabile sia fiscalmente a carico (deve, cioè, godere di un reddito imponibile inferiore a Euro 2.840 annui, non considerando ai fini Irpef le provvidenze assistenziali, ad es. indennità di accompagnamento o frequenza, assegno mensile di assistenza, pensione di invalidità civile, di lavoro o di guerra).
- L'esenzione si applica ai veicoli intestati direttamente al portatore di handicap o a persona cui il portatore d'handicap risulta fiscalmente a carico.

- Non è richiesto alcun adattamento tecnico del veicolo.
- Sono esclusi dal beneficio caravan, camper, i veicoli alimentati a benzina di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici, e a gasolio di cilindrata superiore a 2800 centimetri cubici.
- Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per un solo veicolo, che potrà essere scelto dal disabile stesso (la targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al momento della presentazione della documentazione).

Per ottenere l'esenzione occorre produrre la seguente documentazione:

- **Domanda di esenzione** sottoscritta e datata dall'intestatario o da soggetto legittimato a termini di legge.
- **Copia della carta di circolazione.**
- **Copia della certificazione rilasciata da una Commissione medica pubblica** attestante la patologia (di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento).
- **Copia della documentazione attestante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento** o dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
- **Dichiarazione dei redditi o atto equipollente** dove risulti lo stato di "carico fiscale" del disabile nei confronti dello intestatario del veicolo.

Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni

- Ai sensi dell'art. 30, comma 7, della Legge 388/2000, hanno diritto all'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche i disabili con patologie che comportino limitazione grave e permanente della deambulazione o affetti da pluriamputazione. Sono tali solo i disabili ai quali nell'ambito della certificazione medica è riconosciuto espressamente il requisito di cui all'art. 30, comma 7" (gli altri disabili riconosciuti in stato di "ridotta o impedita capacità motoria", "ridotta o impedita capacità deambulatoria" ovvero "deambulazione sensibilmente ridotta" possono rientrare nella ipotesi delle "ridotte o impedito capacità motoria" di cui al primo paragrafo, e dunque avere diritto all'esenzione ma solo per veicoli dotati di specifici adattamenti).
- L'esenzione decorre dall'inizio del periodo tributario nel corso del quale è stata presentata l'istanza.
- Hanno diritto all'esenzione dal pagamento del bollo auto le persone disabili o i familiari cui il disabile sia fiscalmente a carico (deve, cioè, godere di un reddito imponibile inferiore a Euro 2.840 annui, non considerando ai fini Irpef le provvidenze assistenziali, ad es. indennità di accompagnamento o frequenza, assegno mensile di assistenza, pensione di invalidità civile, di lavoro o di guerra).
- L'esenzione si applica al veicolo intestato direttamente dal portatore di handicap o a persona di cui sia fiscalmente a carico.
- Non è richiesto alcun adattamento tecnico del veicolo. Sono esclusi dal beneficio caravan, camper, i veicoli alimentati a benzina di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici, e a gasolio di cilindrata superiore a 2800 centimetri cubici.
- Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per un solo veicolo, che potrà essere scelto dal disabile stesso (la targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al momento della presentazione della documentazione).

Per ottenere l'esenzione occorre produrre la seguente documentazione:

- **Domanda di esenzione** sottoscritta e datata dall'intestatario o da soggetto legittimato a termini di legge.
- **Copia della carta di circolazione.**
- **Copia della certificazione rilasciata da una Commissione medica pubblica** dalla quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave e in stato di grave limitazione permanente della deambulazione con richiamo espresso all'art. 30, comma 7, legge 388/2000 compiuto nell'ambito della certificazione dalla Commissione Medica Integrata.
- **Dichiarazione dei redditi o atto equipollente** dove risulti lo stato di "carico fiscale" del disabile nei confronti dello intestatario del veicolo.